



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

composta dai Magistrati

Presidente di Sezione	Agostino Chiappiniello	
Consigliere	Stefania Petrucci	
Primo Referendario	Rossana De Corato	
Primo Referendario	Cosmo Sciancalepore	
Referendario	Carmelina Addresso	Relatore

a seguito della adunanza pubblica del 13 ottobre 2016 ha adottato la seguente deliberazione

VISTA la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il regolamento n.14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art.1, co.166, della legge n.266 del 23 dicembre 2005 che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 13/AUT/2015/INPR del 9 marzo 2015, con la quale sono state approvate le linee guida per la redazione delle relazioni per il rendiconto 2014;

VISTO l'art. 148-*bis* del D.Lgs. n.267/2000;



VISTA la legge n.213 del 7 dicembre 2012;

VISTA l'ordinanza n. 94/2016 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna adunanza pubblica;

UDITO il Magistrato relatore, dott.ssa Carmelina Addresso;

UDITI, per il comune di Galatina, il Responsabile del servizio finanziario, Dott. Antonio Patera e la Dirigente, Dott.ssa Elvira Anna Pasanisi,

FATTO

A seguito dell'esame della relazione dell'Organo di revisione del comune di Galatina (LE) previste dall'art.1, co.166, della legge 266/2005 e relativa al rendiconto 2014, il Magistrato istruttore chiedeva, con nota prot. n. 2156 del 21/06/2016, indirizzata al Sindaco ed all'Organo di revisione, ulteriori dati ed informazioni. A riscontro della richiesta inoltrata, perveniva a questa Sezione la nota di risposta n. 20160029505 del 18/08/2016 (prot. c.d.c. n. 2667 del 11/08/2016) a firma del Vicesindaco e del Responsabile del servizio di ragioneria. Esaminata la documentazione depositata, il Magistrato istruttore rilevava che non risultavano superate le seguenti criticità: differenza negativa di parte corrente nei flussi di cassa, costante ricorso all'anticipazione di tesoreria, scarsa movimentazione dei residui, eliminazione dei residui attivi del titolo VI non compensata da analoga eliminazione di residui passivi del titolo IV, debiti fuori bilancio, rapporti con organismi partecipati, violazione del parametro di deficitarietà strutturale n. 4.

Il Presidente di Sezione procedeva, quindi, con ordinanza n.94 del 26 settembre 2016, a convocare il comune di Galatina per l'odierna adunanza pubblica ed a disporre la trasmissione delle osservazioni del Magistrato istruttore relative alle criticità rilevate in sede istruttoria. Con la medesima ordinanza presidenziale veniva stabilito il termine del 3 ottobre 2016, ore 12, per l'invio, da parte dell'ente convocato, dei dati richiesti, di eventuali memorie illustrative e di ogni ulteriore documentazione. Copia dell'ordinanza e delle osservazioni del Magistrato istruttore venivano inviate a mezzo pec al comune interessato in data 26 settembre 2016 con nota prot. 3279 del 26 settembre 2016.

Con nota prot. n. 20160036084 del 3/10/2016 (prot. c.d.c. n. 3375 del 3/10/2016) venivano trasmesse le memorie a firma del Commissario prefettizio e del Responsabile del servizio di ragioneria.

In adunanza sono intervenuti, in rappresentanza dell'ente, il Responsabile del servizio finanziario, Dott. Antonio Patera e la Dirigente, Dott.ssa Elvira Anna Pasanisi,

DIRITTO

Quadro normativo.

L'art.1, co.166, della legge n.266/2005 stabilisce che "gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei



conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo".

L'art.148-bis del D.Lgs. n.267/2000 (inserito dall'art.3 del D.L. 174/2012) prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art.1, commi 166 e seguenti, della legge n.266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art.119 della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, della assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano, altresì, che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente. Lo stesso art.148-bis prevede, infine, che l'accertamento, nell'ambito delle verifiche prima indicate, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

L'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011 stabilisce che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive, la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro 30 giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art.244 del D.Lgs. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art.141 del D.Lgs. 267/2000.

Come sottolineato a più riprese dalla Corte Costituzionale (cfr. sent n.60/2013, n.198/2012, n. 39/2014), il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità- da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie- e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il



tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie. A tal fine è fatto obbligo all'Ente controllato, in caso di accertamento da parte della Sezione di violazioni di norme finalizzata a garantire la regolarità della gestione finanziaria e di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari, di adottare i provvedimenti necessari per l'eliminazione e per il ripristino degli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Per tali ragioni, l'art.3 del D.L. 174/2012 (inserendo l'art.148-bis nel D.Lgs. 267/2000), ha sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e ha determinato il passaggio da un modello di controllo, di carattere meramente "collaborativo", privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato di efficacia inibitoria (il citato art.148-bis prevede la preclusione della attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria) e idoneo a determinare, attraverso un preciso iter procedimentale, il dissesto dell'ente (art.6 del D.Lgs. 149/2011).

La valenza cogente del controllo previsto dall'art 148 bis Tuel (e rafforzato dalla previsione dell'art 6 d.lgs 149/2011) si inserisce in maniera coerente- in rapporto da mezzo a fine- nel quadro delineato dall'art 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1, che, all'art 97 comma 1 Cost., impone a tutte le pubbliche amministrazioni di garantire l'equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico, in linea con l'ordinamento dell'Unione europea.

Considerato, inoltre, che, anche dopo l'entrata in vigore della citata normativa, risulta tuttora in vigore l'art.7, co.7, della legge n.131/2003, qualora le irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione delle misure previste dall'art.148-bis del D.Lgs. n.267/2000 o l'avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato", la natura anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

Premesso quanto sopra, l'istruttoria condotta in relazione ai rendiconti 2013 e 2014 del comune di Galatina, come di seguito esposto, ha evidenziato la presenza di alcune criticità rilevanti ai sensi dell'art.148-bis del D.Lgs. 267/2000.



1. Equilibri di cassa.

Gli esiti dell'istruttoria hanno confermato la crisi di liquidità in cui versa l'ente che, a causa della scarsa capacità di riscossione delle proprie entrate, è costretto a ricorrere in via reiterata e continuativa all'indebitamento per fronteggiare la massa debitoria.

Il rendiconto 2014, infatti, si è chiuso con una differenza negativa di parte corrente, pari ad €741.355,32. La criticità è già stata evidenziata da questa Sezione nella delibera n. 229/PRSP/2015 relativa ai rendiconti 2012 e 2013.

L'ente, in sede di controdeduzioni, ha riferito che le misure volte all'incremento dell'entrata ed alla riduzione della spesa indicate nella delibera consiliare n. 7/2016 di presa d'atto della delibera di questa Sezione (limitazione degli impegni di spesa alle sole spese obbligatorie, elevazione dal 10 al 40 della percentuale dei proventi derivanti dall'alienazione degli immobili, aumento delle tariffe dei servizi a domanda individuale, elevazione dal 20% all'80% della quota di contributo di permesso di costruire relativo al costo di costruzione da corrispondere all'inizio dei lavori, adesione alla Consip per la fornitura dell'energia elettrica, rinegoziazione dello spread sull'anticipazione, potenziamento della lotta all'evasione, trasferimento degli uffici comunali presso l'ex tribunale, inibizione del ricorso a finanziamenti che prevedano quote di cofinanziamento a carico del comune, cessazione di partecipazioni societarie) hanno contribuito a migliorare la situazione delle entrate.

Sul piano della riduzione dell'indebitamento è prevista l'estinzione anticipata di mutui per un importo totale di € 325.233,36, mentre, con specifico riferimento alla situazione di cassa, lo squilibrio è determinato dagli incassi della tariffa rifiuti, che presentano uno scostamento annuale di circa il 15% rispetto alle previsioni iniziali (a fronte di costi che vengono interamente sostenuti), determinando il venir meno della garanzia di una gestione di cassa non negativa ai sensi dell'art 162 co 6 Tuel. Per tale ragione, la Giunta comunale con delibera n. 202/2016 ha formulato indirizzo per la revisione del PEF 2016 (con conseguente revisione del piano tariffario) con l'inserimento di una quota, pari ad € 700.000,00, relativa ai crediti inesigibili maturati negli anni precedenti, al fine di ripristinare gli equilibri di cassa. Contestualmente, è stata proposta l'attivazione della procedura ex art 243 bis Tuel.

Tuttavia, la proposta di revisione del PEF non è stata approvata dal Consiglio Comunale (delibera n. 30 del 29/07/2016) e ciò ha determinato le dimissioni del Sindaco.

Il Collegio prende atto di quanto riferito, osserva, tuttavia, che la differenza negativa, se pure di ammontare inferiore rispetto all'esercizio precedente (nel 2013 era di € 2.385.674,96), rappresenta una criticità non ancora superata. Ciò anche in considerazione del fatto che, in relazione all'esercizio in esame, non si sono ancora prodotti gli effetti delle misure correttive poste in campo, delle quali, pertanto, non è ancora possibile valutare l'idoneità a risolvere le problematiche riscontrate.

Precipitato del quadro finanziario sopra delineato è il costante ricorso all'anticipazione di tesoreria che conferma lo squilibrio strutturale già evidenziato da questa Sezione in sede di esame dei rendiconti 2012 e 2013.



Nel corso dell'esercizio 2014, infatti, l'ente ha fatto ricorso all'anticipazione per € 4.971.003,92 ed ha pagato interessi per un importo complessivo di € 38.844,58.

All'anticipazione di tesoreria, inoltre, si aggiunge, per l'esercizio in esame, il ricorso all'anticipazione di liquidità di cui all'art 8 co 6 d.l. 78/2015 per l'importo complessivo di €514.705,01. Negli esercizi pregressi, il Comune aveva già fatto ricorso alle anticipazioni di liquidità previste dal d.l. n.35/2013 (€1.843.778,84) e dal d.l. n.66/2014 (circa €800.000,00). Nonostante l'iniezione di liquidità, la massa debitoria risulta in incremento, poiché, sulla base dei dati comunicati in sede di controdeduzioni, i debiti certi liquidi ed esigibili sono passati da €2.441.981,48 al 31.12.2014, a €3.206.438,33 al 31.12.2015 ad €4.811.890,40 al 30.06.2016. Anche i tempi medi di pagamento risultano ancora superiori ai limiti di legge, essendo pari a 121,17 giorni nel primo trimestre 2016 e a 75,65 giorni nel secondo trimestre 2016.

Nelle memorie trasmesse in vista dell'odierna adunanza sono stati forniti i dati aggiornati sulla situazione di cassa per gli esercizi 2015 e 2016.

Nell'anno 2015 il ricorso all'anticipazione di tesoreria ammonta ad €9.055.055,64. L'anticipazione è stata interamente restituita a fine esercizio, così come sono stati ricostituiti i fondi vincolati che, nel corso dell'esercizio, sono stati utilizzati per €4.691.820,32. La spesa per interessi su anticipazione è stata pari ad €38.686,53.

L'esercizio 2015, inoltre, si è chiuso con una differenza negativa di parte corrente di €588.237,92 e con un fondo cassa di €2.557.982,64 (di cui €514.705,01 per anticipazioni di liquidità ex d.l. 78/2015, ed € 1.089.403,89 per somme vincolate).

Attualmente, l'ente risulta essere in anticipazione per un importo di € 1.300.000,00, i fondi vincolati ammontano ad € 376.263,86 e sono stati interamente utilizzati, in termini di cassa, per il finanziamento delle spese correnti ai sensi dell'art 195 Tuel.

Sul piano delle entrate, l'ente ha incassato la somma di € 160.255,00 che verrà destinata all'estinzione anticipata di mutui.

I dati sulla situazione attuale confermano tutte le criticità già rilevate in sede di esame dei rendiconti precedenti.

La Sezione ricorda come il reiterato ricorso all'indebitamento mediante il continuo utilizzo dell'anticipazione di tesoreria trasforma surrettiziamente siffatto strumento da mezzo di copertura dello sfasamento diacronico di incassi e pagamenti a vero e proprio indebitamento per la copertura di spese correnti in contrasto con l'art 119 Cost (cfr. Corte costituzionale sentenza n.188/2014).

Infine, l'ente con delibera commissariale n. 41/2016 del 26/09/2016 ha deciso il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art 243 bis Tuel.

2. Gestione residui e riscossione delle entrate.

Anche sotto il profilo della gestione dei residui, l'analisi del rendiconto 2014 conferma le criticità già evidenziate da questa Sezione nella delibera n. 229/PRSP/2015.



In particolare, le problematiche afferiscono alla scarsa movimentazione dei residui attivi ed all'inadeguatezza dell'attività di riaccertamento svolta negli esercizi precedenti, la quale ha inevitabili riflessi sull'attendibilità del risultato di amministrazione (l'esercizio 2014 si è chiuso con un avanzo di € 493.717,21, mentre l'esercizio 2015 si è aperto con un disavanzo a seguito di riaccertamento straordinario di € 8.081.803,91 di cui € 6.462.005,74 per residui attivi cancellati di parte corrente).

In particolare, l'ente ha riferito di aver eliminato, in sede di riaccertamento straordinario, residui attivi per un importo totale di € 171.903,50 riferiti a permessi di costruire mai rilasciati e che, proprio per tale tipologia creditoria, in sede di rendiconto 2015 è stata accantonata nel fondo crediti di dubbia esigibilità una quota pari a € 144.038,60.


La cancellazione delle somme sopra indicate in sede di riaccertamento straordinario, suscita perplessità in merito alla correttezza degli accertamenti a suo tempo effettuati.

Sul piano dell'evasione tributaria, i dati trasmessi confermano una scarsa riscossione in relazione alla tariffa rifiuti ed alle sanzioni per violazione del codice della strada. Con riferimento alla prima, infatti, risulta riscosso il 18,9% della somma in carico al concessionario, con un residuo da riscuotere del 74,5% (la rimanente percentuale del 6,6% afferisce ad una diminuzione di carico). Quanto alle sanzioni, il riscosso è il 37,6%, con un residuo da riscuotere del 59% ed una diminuzione di carico del 3,5%.

La criticità trova preciso riscontro nell'analisi dei residui con anzianità superiore al quinquennio, atteso che, con riferimento al titolo I, sull'ammontare di € 1.447.514,07 da riscuotere al 31.12.2014 sono stati eliminati nel 2015 € 1.127.507,02, riscossi € 4.239,61 e conservati € 315.767,41 (nel 2016 sono stati incassati ulteriori € 3.309,50).

Quanto alla cancellazione di € 6.462.005,74 in sede di riaccertamento straordinario, desta perplessità l'eliminazione di crediti di formazione relativamente recente, considerati di difficile esazione, di cui non è chiaro se siano state poste in essere le iniziative per la riscossione coattiva prima della cancellazione. Si segnalano, a titolo di esempio, i seguenti importi: €4.069.170,03 per ICI-IMU ordinaria non versata dai contribuenti riferita alle annualità dal 2008 al 2014, € 227.806,10 per illuminazione votiva anno 2010, € 139.750 per posteggi mercato del 2011, € 42.710,80 per interessi attivi dal 2009 al 2012, € 251.863,99 per rimborso cessione suoli anni 2007 e 2009 ed € 61.010,45 per proventi "fitti reali" di fabbricati anni 2008-2009.

Da quanto sopra emerge una scarsa attenzione alla tutela delle ragioni creditorie dell'ente, circostanza che appare confermata sia dalla scarsa riscossione dei canoni di locazione attiva (su € 159.710,94 risultano cancellati € 51.812,73 e riscossi € 15.183,46), sia dall'eliminazione dei residui attivi del titolo VI non compensata da analoga eliminazione di residui passivi del titolo IV per € 836.639,43. Tali residui, infatti, si riferiscono utenze di centri sportivi di Galatina e frazioni, relative ad annualità dal 2009 al 2013, per le quali l'ente ha provveduto al pagamento, essendo intestatario dei contatori, e poi ha chiesto il rimborso ai gestori degli impianti.



Handwritten signature or initials.

In sede di adunanza, il Responsabile del servizio ragioneria ha riferito che sono stati esperiti tentativi di riscossione dei crediti e che si è proceduto all'apposito accantonamento nel fondo crediti di dubbia esigibilità.

Nelle memorie si precisa, inoltre, che con delibera commissariale n. 19 del 16/09/2016 è stato formulato specifico indirizzo ai fini di una riorganizzazione degli uffici e servizi, con particolare riferimento al potenziamento del servizio tributi finalizzato all'attività di accertamento dell'evasione.

Pur prendendo atto di quanto riferito, il Collegio osserva che l'importo cancellato di €6.462.005,74 afferisce a residui attivi di parte corrente totalmente eliminati e non reimputati (cfr. delibera di Giunta comunale n. 136/2015 di riaccertamento straordinario dei residui), circostanza sintomatica sia di una scarsa capacità di riscossione sia di una scorretta attività di riaccertamento.

Quanto sopra è confermato dal superamento del parametro di deficitarietà strutturale n. 4 anche per l'esercizio in esame.

3. Debiti fuori bilancio e passività potenziali.

Nel corso dell'istruttoria è emersa la presenza di debiti fuori bilancio per € 474.934,31.

L'ente ha comunicato l'elenco dei contenziosi in essere che hanno dato luogo a debiti fuori bilancio o per cui sussiste il rischio di soccombenza. In particolare, i crediti più rilevanti derivanti da contenzioso sono:

- € 1.216.350,86 oggetto di provvedimento d'urgenza con cui il Tribunale ha ordinato l'immediato pagamento della somma in favore del Consorzio per la gestione dei rifiuti urbani-bacino LE/2;
- € 748.262,87 per atto di precetto notificato dalla SUD GAS S.r.l. in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo oggetto di opposizione da parte dell'ente;
- € 893.444,92, importo non previsto in bilancio e gravante sull'ente in caso di soccombenza nella controversia contro il Centro Ambiente S.p.a.

A questi importi si aggiunge la somma di € 1.297.328,34 relative ad utenze (energia elettrica, metano, acqua) che sono in fase di verifica da parte dei competenti uffici.

Con riferimento a quest'ultimo importo, nelle memorie è stato precisato che la somma è dovuta a fatture per congruaggio consumi pervenute in esercizi successivi a quello di competenza e che la maggior parte del debito si è determinata a seguito della mancata fatturazione del gestore Eni che ha contabilizzato i consumi di energia elettrica e metano, relativi al periodo dicembre 2014-luglio 2015, interamente nel corso dell'anno 2016 a bilancio già approvato.

In adunanza è stato precisato che, a seguito di diversi incontri con il fornitore, è stato raggiunto un accordo per il pagamento del 40% dell'esposizione debitoria con dilazione semestrale. Esiste, inoltre, un credito di € 99.000,00 nei confronti dell'ente che è stato ceduto ad Equitalia S.p.a. e che attualmente è privo di copertura.



La Dirigente del servizio finanziario ha chiarito, nel corso della discussione orale, che la maggior parte dell'esposizione è dovuta alla pubblica illuminazione ed alla presenza di diversi punti di fornitura nelle sedi distaccate degli uffici comunali; ha riferito, altresì, che è in corso la definizione transattiva del contenzioso con la SUD GAS S.r.l. con abbattimento dell'importo a circa € 580.000,00 e rateizzazione nel triennio (prima rata a partire dal 2017).

Con finalità contenitiva e razionalizzatrice della spesa, è stato programmato il trasferimento, entro il mese di dicembre 2016, di alcuni uffici comunali nell'immobile già destinato a sede degli uffici giudiziari soppressi.

Il trasferimento, inoltre, consentirà di liberare tre palazzi di notevole pregio da inserire nel piano delle alienazioni immobiliari.

Il Collegio prende atto delle misure correttive adottate, tuttavia, per l'esercizio in esame non può che confermare la criticità, che trova preciso riscontro anche nella delibera commissariale n. 41/2016 del 26/09/2016 di ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ove si indica, tra i fattori di squilibrio, la presenza di debiti fuori bilancio da riconoscere, derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, per € 1.979.526,23, oltre ad € 2.190.773,26 per altre passività potenziali.

4. Organismi partecipati

Con riferimento alle società partecipate Centro Salento ambiente Spa e Fiera di Galatina e del Salento S.p.a., non sono state ancora superate le criticità rilevate da questa Sezione in sede di esame dei rendiconti 2012 e 2013. Persiste, in particolare, la problematica relativa alla mancata riconciliazione delle partite creditorie e debitorie e non risultano definiti i contenziosi in essere con tali organismi.

La società Centro Salento Ambiente S.p.a. è stata sciolta e posta in liquidazione come da verbale di assemblea del 27/07/2016.

In data 27 giugno 2016, su istanza del socio pubblico comune di Galatina, è stata deliberata l'azione di responsabilità nei confronti di alcuni membri del c.d.a a causa di reiterati inadempimenti agli obblighi su di essi gravanti.

Il comune ha in corso un contenzioso nei confronti della C.S.A. S.pa. e del Consorzio per la Gestione Rifiuti Urbani Bacino LE/2, in liquidazione. La C.S.A. ha chiesto il pagamento della somma di € 2.697.840,28 con decreto ingiuntivo opposto dall'ente. Il giudizio, riunito a quello di accertamento negativo dell'obbligazione proposto dall'amministrazione comunale nei confronti della società e del consorzio, pende davanti al Tribunale di Lecce, con udienza di precisazione delle conclusioni fissata inizialmente per il 28.02.2017. Nelle more, la C.S.A. ha chiesto al giudice l'emissione di un'ordinanza di pagamento ex art 186 quater c.p.c. per la somma di € 2.641.726,67 ed il Tribunale ha, pertanto, anticipato la data dell'udienza al 15.11.2016.

Nel frattempo, il Consorzio per la Gestione Rifiuti Urbani ha ottenuto dal giudice un provvedimento di urgenza ex art 700 c.p.c. con condanna del comune al pagamento



dell'importo di € 1.216.350,86 per somme di cui in realtà era debitrice -secondo quanto riferito dall'ente- la società mista C.S.A.

Quanto alla società Fiera di Galatina e del Salento S.p.a., la stessa è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Lecce, n. 3 del 21/01/2016. Il credito vantato dall'ente di €75.321,37 (di cui € 321,37 per interessi moratori), derivante dall'escussione di una garanzia rilasciata a favore della società, è stato ammesso al passivo fallimentare quale credito chirografario, sicché ne risulta difficile il soddisfacimento.

La società risulta, inoltre, debitrice dell'importo di € 22.474,80 per la Tariffa Rifiuti anni 2010-2011-2012 e per detti importi, iscritti al ruolo coattivo, il concessionario della riscossione, Equitalia S.p.a., ha provveduto all'insinuazione al passivo.

5. Parametri di deficitarietà strutturale.

L'art.242 del D.Lgs. n.267/2000 stabilisce che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, allegata al rendiconto, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.

I parametri obiettivi rilevanti per l'esercizio 2014 sono stati fissati con D.M. 18 febbraio 2013.

Questa Sezione, in varie occasioni, ha sottolineato che anche il superamento di un solo parametro di deficitarietà strutturale, pur non rendendo l'ente strutturalmente deficitario, costituisce una grave criticità che richiede la tempestiva adozione di concrete misure correttive. Tale considerazione vale, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui, come rilevato nella fattispecie in esame, si riscontra il superamento del medesimo parametro di deficitarietà per più esercizi.

Premesso quanto sopra, il comune di Galatina non rispetta per l'esercizio 2014 il parametro n. 4 (Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente) che è pari al 72,25%. Nella delibera n.229/PRSP/2015 questa Sezione ha già sottolineato come il medesimo parametro sia stato superato ininterrottamente dal 2009 al 2013. Si rinvia a quanto osservato in quella sede ed al paragrafo n. 2 della presente deliberazione.

P Q M

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con riferimento al rendiconto 2014 del comune di Galatina, ai sensi dell'art.148-*bis* del D.Lgs. 267/2000:

1) dichiara che costituiscono violazione di norma finalizzata a garantire la regolarità della gestione finanziaria ed irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'ente la differenza di parte corrente negativa, il reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria, la scarsa movimentazione dei residui, la scarsa attività di riscossione delle entrate, la non corretta attività di riaccertamento, la presenza di debiti fuori bilancio e passività potenziali, la mancata conciliazione delle partite debitorie e creditorie con gli organismi partecipati e la persistenza di contenziosi con gli stessi, il superamento del



lg
u
o

parametro di deficitarietà strutturale n. 4;

2) prescrive che l'ente adotti ogni misura correttiva idonea a superare definitivamente le criticità rilevate nella presente deliberazione;

3) dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Commissario prefettizio e all'Organo di revisione dell'Ente anche ai fini dell'adempimento di cui all'art. 31 d lgs 14 marzo 2013 n. 33. Copia della deliberazione di presa d'atto della presente pronuncia da parte dell'Ente dovrà pervenire a questa Sezione entro il termine di 60 giorni previsto dall'art.148-*bis* del Tuel; entro lo stesso termine dovranno pervenire i provvedimenti adottati dall'Ente in esecuzione della presente pronuncia, unitamente alla attestazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di pubblicazione disposto dall'art. 31 del D.Lgs. n.33/2013, nei successivi 30 giorni.

Così deliberato in Bari, il giorno 13 ottobre 2016.

Il Magistrato relatore
Carmelina ADESSO

Carmelina Adesso

Il Presidente
Agostino CHIAPPINIELLO

Agostino Chiappiniello



depositata in Segreteria

il **10 NOV 2016**

Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Marialuce SCIANNAMEO)

Marialuce Sciannameo